



# Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc)

## Modifica del 17.4.2019

---

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale.

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

La modifica del 4 novembre 2015<sup>1</sup> dell'ordinanza del 28 ottobre 1998<sup>2</sup> sulla protezione delle acque è modificata come segue:

*Cifra III all. 3.1 cifra 2 n. 8 5° trattino*

N.	Parametro	Esigenze
8	Sostanze organiche che già a basse concentrazioni sono suscettibili di inquinare le acque ( <i>sostanze organiche in tracce</i> )	L'efficienza depurativa riferita alle acque di scarico non trattate e misurate in base a determinate sostanze, deve essere dell'80 % per le acque di scarico di: – impianti con più di 1000 abitanti allacciati che immettono acque di scarico inquinate in acque con una quota di oltre il 20 % di acque di scarico che non sono state trattate per eliminare le sostanze organiche in tracce, se le acque si trovano in una zona sensibile a livello ecologico oppure è importante per l'approvvigionamento di acqua potabile e se il Cantone impone agli impianti la depurazione nel quadro di una pianificazione nel bacino imbrifero.

*Cifra V cpv. 2*

<sup>2</sup> L'esigenza dell'allegato 3.1 cifra 2 numero 8 quinto trattino (impianti con più di 1000 abitanti allacciati) entra in vigore il 1° gennaio 2028.

<sup>1</sup> RU 2015 4791

<sup>2</sup> RS 814.201

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr